

# STATUTO

*(Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 14 novembre 2006)*

## **Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede.**

Il "Centro Servizi al Volontariato CELIVO", è costituito allo scopo di perseguire le finalità indicate dal presente Statuto.

Il CELIVO ha acquisito personalità giuridica di diritto privato con Deliberazione della Giunta Regionale N° 1477 del 28/11/2003.

Il CELIVO ha sede legale nel Comune di Genova.

## **Articolo 2 - Natura.**

Il CELIVO è una associazione, apartitica e senza fini di lucro, che:

- a. si ispira ai principi di carattere solidaristico e democratico;
- b. riconosce e rispetta l'identità e l'autonomia di ciascun socio e di ogni singola organizzazione utente;
- c. favorisce al suo interno la più ampia rappresentatività del mondo del volontariato ed è attenta a coinvolgere e valorizzare equamente le grandi e complesse organizzazioni così come quelle piccole e non formalizzate;
- d. garantisce pari condizioni di accesso ai propri servizi senza alcuna discriminazione;
- e. persegue le proprie finalità avendo cura di non trascurare singoli settori di attività in cui opera il volontariato o di favorire indebitamente particolari aree culturali;
- f. ricerca il confronto e promuove lo scambio di esperienze e la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato.

Per il suo funzionamento il CELIVO si avvale, innanzi tutto, del servizio gratuito dei suoi soci e di quello di singoli volontari ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 266/91 "Legge quadro sul Volontariato".

Il CELIVO è una associazione provinciale e, secondo le finalità e le modalità indicate dal presente Statuto e dal Regolamento Statutario, può costituire unità operative sub-provinciali nonché perseguire attività svolte all'interno del territorio della Regione Liguria.

## **Articolo 3 - Finalità e servizi.**

Il CELIVO, al fine di promuovere la cultura della solidarietà, la piena dignità ed il rispetto dei diritti della persona umana, la qualità della vita e dell'ambiente, il pluralismo sociale e culturale:

- a. appronta strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- b. offre consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività; può inoltre offrire sostegno diretto ai progetti delle organizzazioni di volontariato, singole o in rete tra loro, secondo criteri e modalità stabiliti dal Celivo;
- c. assume iniziative di formazione e qualificazione;
- d. raccoglie, elabora e offre informazioni, notizie, documentazioni e dati inerenti alle attività di volontariato e del non profit locali, nazionali e internazionali;
- e. realizza studi e ricerche;
- f. svolge ogni altra attività che possa rendersi necessaria od opportuna per la realizzazione dei fini statutari.

Il CELIVO opera primariamente a sostegno delle organizzazioni di volontariato e delle attività di volontariato così come definite dalla legge 266/91 "Legge quadro sul Volontariato".

Nel perseguimento dei propri scopi, il CELIVO ricerca costantemente la collaborazione e la complementarietà con altri organismi aventi analoghe finalità, con gli enti locali, con le università, con le imprese e con le stesse organizzazioni del privato sociale, siano esse associazioni, cooperative, fondazioni, federazioni, gruppi di volontariato, movimenti.

Il CELIVO può fornire servizi e garantire collaborazioni agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche, anche tramite apposita convenzione.

## **Articolo 4 - Soci**

Sono soci del CELIVO, nelle persone dei loro rappresentanti, le organizzazioni che pongono al centro della propria azione la promozione della persona, della qualità della vita e dell'ambiente e che riconoscono nella solidarietà un valore fondamentale di riferimento.

Presupposto irrinunciabile per divenire e permanere socio del CELIVO è il possesso della totalità dei seguenti requisiti:

- a. il perseguimento dei propri scopi attraverso l'opera dei volontari come modalità prevalente di azione;
- b. una pregressa, consolidata e riconosciuta attività;

- c. l'assenza di fini di lucro e del carattere di impresa;
- d. l'assenza di fini contrastanti con quelli del CELIVO.

Non possono essere soci del CELIVO i sindacati ed i partiti politici.

Il Regolamento Statutario norma i criteri e la procedura per il riconoscimento dei soci e la loro rappresentanza in Assemblea distinguendo tra:

1. organizzazioni a diffusione provinciale, operanti ed articolate nel territorio provinciale con più strutture stabili e organizzate;
2. organizzazioni a rilevanza provinciale che, pur non possedendo i requisiti delle organizzazioni al punto precedente, svolgono un'attività di grande interesse provinciale;
3. i coordinamenti o le federazioni;

Le organizzazioni a rilevanza locale partecipano alla vita del CELIVO solo attraverso i Comitati Locali, salvo quanto previsto per i soci fondatori.

Ogni socio è rappresentato dal proprio rappresentante legale e/o da eventuali delegati designati dallo stesso con atto formale.

#### **Articolo 5 - Soci ordinari e soci sostenitori.**

I Soci si distinguono in:

- a. Soci Ordinari, i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 266/91, anche se non necessariamente iscritti agli albi e registri ivi previsti;
- b. Soci Sostenitori, i quali posseggono i requisiti indicati dal presente Statuto ma non possono essere definiti Organizzazioni di Volontariato secondo la normativa vigente.

#### **Articolo 6 - Domanda di ammissione.**

La domanda di ammissione al CELIVO, formulata e corredata secondo quanto previsto dal Regolamento Statutario, è inoltrata dall'organizzazione interessata al Consiglio Direttivo, il quale decide in merito con la maggioranza dei suoi membri, sottoponendo la propria decisione alla ratifica della prima Assemblea utile.

In caso di giudizio favorevole, l'organizzazione interessata è iscritta nel Libro-soci.

#### **Articolo 7 - Comitati Locali**

Il CELIVO promuove e favorisce la formazione di Comitati Locali CELIVO in corrispondenza delle Unità Territoriali della Provincia di Genova, singole o aggregate.

Il Regolamento Statutario disciplina i criteri e la procedura per il riconoscimento dei Comitati Locali e la loro rappresentanza in Assemblea.

Il riconoscimento del Comitato Locale è condizionato, oltre alla formulazione del giudizio di coerenza tra l'organizzazione e le finalità del Comitato e quelle del CELIVO, alla verifica del grado di rappresentatività delle organizzazioni aderenti al Comitato rispetto al territorio di competenza.

I Comitati Locali favoriscono la partecipazione delle organizzazioni locali alla vita del CELIVO e sono funzionali alla loro responsabilizzazione rispetto al perseguimento delle finalità del CELIVO, al loro coinvolgimento nella definizione dei suoi indirizzi operativi, alla loro fattiva collaborazione nella realizzazione dei suoi progetti.

Ai Comitati Locali spetta, in particolare, l'individuazione e l'evidenziazione degli interessi del proprio territorio connessi con gli scopi del CELIVO ed il perseguimento di questi ultimi nel contesto sociale di appartenenza.

Il CELIVO può delegare ad ogni singolo Comitato Locale parte delle sue competenze o la gestione di particolari attività.

#### **Articolo 8 - Obblighi dei soci.**

I soci sono tenuti a contribuire, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea, al funzionamento del CELIVO.

Essi, inoltre, sono tenuti ad osservare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, i Regolamenti e tutte le delibere prese dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo in ordine alla vita del CELIVO.

#### **Articolo 9 - Perdita della qualità di socio.**

La qualità di Socio si perde per dimissioni volontarie, per esclusione o per decadenza.

Le dimissioni sono consentite in qualsiasi momento e sono inoltrate, tramite comunicazione scritta, al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può deliberare, con la maggioranza prevista all'art.13, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, l'esclusione di quei Soci che non osservino le disposizioni del presente Statuto ed i deliberati degli organismi del CELIVO, che danneggino moralmente o materialmente il CELIVO oppure che abbiano cessato la propria attività associativa.

Decadono automaticamente i Soci che perdano i requisiti richiesti all'art. 4 del presente Statuto oppure che risultino assenti a tre Assemblee consecutive. L'esclusione diviene effettiva al momento della presa d'atto da parte dell'Assemblea immediatamente successiva.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi dal CELIVO non possono vantare diritti sui contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio del CELIVO.

I soci esclusi possono ricorrere al Consiglio dei Garanti entro un mese dalla notificazione della deliberazione di esclusione.

#### **Articolo 10 - Risorse.**

Il patrimonio del CELIVO è costituito da:

- a. beni mobili o immobili di proprietà del CELIVO;
- b. eccedenze degli esercizi annuali;
- c. elargizioni, donazioni e lasciti di soci e simpatizzanti.

Le fonti di finanziamento del CELIVO sono:

- a. eventuali quote sociali;
- b. proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- c. contributi pubblici e privati;
- d. convenzioni;
- e. proventi di attività produttive marginali;
- f. la gestione economica del patrimonio;
- g. i fondi speciali presso le Regioni di cui alla legge 266/91 art.15 e successive modifiche e decreti attuativi;
- h. altre entrate.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il CELIVO potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato, potrà costituire un Comitato di esperti e studiosi volto a garantire un buon livello qualitativo dei propri servizi, potrà operare direttamente o tramite terzi, potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri enti.

A seconda della loro natura e delle fonti di finanziamento, i servizi del CELIVO possono essere erogati a titolo gratuito o attraverso una partecipazione alle spese sostenute oppure tramite formali convenzioni.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro 120 giorni dal termine dell'esercizio e la proposta di bilancio preventivo per il nuovo esercizio.

#### **Articolo 11 - Organi sociali.**

Sono Organi Sociali del CELIVO l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

I membri dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti ed il Presidente ricoprono la loro carica a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio della loro funzione.

#### **Articolo 12 - Assemblea dei Soci.**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del CELIVO.

I Soci partecipano all'Assemblea secondo le rappresentanze ed i poteri indicati dal presente Statuto e dal Regolamento Statutario.

Ad ogni rappresentante spetta un voto.

Ogni singola persona non può sommare più rappresentanze.

L'Assemblea:

- a. delibera sugli indirizzi generali dell'azione del CELIVO;
- b. delibera il programma annuale del CELIVO;
- c. determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d. elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- e. nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. nomina i membri del Collegio dei Garanti;
- g. decide sulla decadenza dei Soci;
- h. decide sull'istituzione dei Comitati Locali;
- i. discute e delibera sul bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- l. delibera lo scioglimento e la liquidazione del CELIVO;
- m. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dal Regolamento o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- n. decide le modifiche a Regolamento e Statuto;

o. delibera l'ammissione di nuovi soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno e ogni qual volta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto tra i presenti aventi diritto.

Il Regolamento Statutario norma le forme e le modalità di convocazione ed il tempo che deve intercorrere tra la convocazione e la data dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

### **Articolo 13 - Assemblea ordinaria.**

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite con la presenza della metà dei suoi membri più uno; esse deliberano validamente con la maggioranza dei membri presenti con diritto di voto.

In caso di seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci rappresentati e delibera a maggioranza dei membri presenti con diritto di voto.

Le delibere inerenti gli argomenti di cui alle lettere "b", "i" ed "l" di cui all'art.12 sono riservate ai soli soci ordinari.

L'Assemblea delibera l'esclusione dei Soci e le modifiche al Regolamento Statutario a maggioranza dei due terzi dei votanti, purché siano presenti almeno il 50% degli aventi diritto.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci ed i delegati nominati dai Comitati Locali.

### **Articolo 14 - Assemblea straordinaria.**

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sulla liquidazione e sullo scioglimento del CELIVO.

Hanno diritto a partecipare tutti i soci.

L'Assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Articolo 15 . Il Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea, che ne determina il numero dei membri; la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo deve essere scelta tra rappresentanti dei soci ordinari.

Il Regolamento Statutario definisce il numero minimo e massimo dei suoi membri, le modalità di elezione e norma la rappresentanza dei Soci.

Nessuna organizzazione può esprimere più di un rappresentante tra i membri del Consiglio Direttivo. Qualora ciò accadesse, in assenza di rinuncia, si escludono i membri eccedenti tramite sorteggio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto, ed in particolare:

- a. elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vicepresidente;
- b. elegge su proposta del Presidente i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- c. nomina il Direttore del CELIVO e ne stabilisce l'eventuale retribuzione;
- d. delibera sui regolamenti per il funzionamento ordinario del CELIVO;
- e. predispone e delibera, su proposta del Direttore, il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- f. decide, su proposta del Direttore, su l'avvio o l'interruzione di rapporti di lavoro dipendente;
- g. predispone e delibera, su proposta del Direttore, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; nonché le eventuali variazioni e assestamenti di bilancio;
- h. riceve le domande di adesione di nuovi soci e decide in merito secondo quanto previsto all'art.6;
- i. propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da Socio;
- l. cura l'aggiornamento del Libro-soci;
- m. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n. verifica costantemente l'andamento del CELIVO, l'attuazione del programma annuale approvato dall'Assemblea, l'operato del Direttore;
- o. decide in merito alla determinazione della sede legale in Genova e delle eventuali sedi operative del CELIVO;
- p. ha facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci, su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno ed è convocato dal Presidente.

Il Regolamento Statutario norma le forme e le modalità di convocazione ed il tempo che deve intercorrere tra la convocazione e la data del Consiglio.

Esso è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 16 - L'Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza attua le scelte di programma del Consiglio Direttivo e coordina la realizzazione delle iniziative ad esso connesse.

L'Ufficio di Presidenza viene eletto dal Consiglio Direttivo, qualora ne ravveda la necessità. Ne fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente; gli altri membri sono eletti, su proposta del Presidente, tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ne definisce il mandato operativo e temporale, le modalità di elezione, il numero dei membri.

#### **Articolo 17 - Il Presidente.**

Il Presidente è il rappresentante legale del CELIVO.

Viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i rappresentanti dei soci ordinari.

Resta in carica tre anni e non può essere eletto consecutivamente per più di due volte; il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza. Convoca l'Assemblea dei Soci, definendone l'ordine del giorno.

Il Presidente può prendere provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente decide, su proposta del Direttore, su l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione temporanea e continuativa e di consulenza.

Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti o poteri a componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

#### **Articolo 18 - Il Direttore.**

Il Direttore partecipa, di norma, senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo ed ha i seguenti compiti:

- a. elabora proposte sui programmi di attività del CELIVO che sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- b. pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli Organi Sociali;
- c. è responsabile della gestione operativa complessiva del CELIVO e dell'operato dei collaboratori che, a vario titolo, contribuiscono al perseguimento degli obiettivi;
- d. è garante del funzionamento della struttura operativa ed è chiamato a verificarne costantemente l'adeguatezza e la coerenza;
- e. è tenuto ad elaborare e a formulare proposte volte a migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni del CELIVO;
- f. è responsabile della gestione economica e finanziaria del CELIVO e dell'elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- g. svolge altri compiti su espressa delega del Consiglio Direttivo.

Opera in stretto collegamento con l'Ufficio di Presidenza.

#### **Articolo 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo e contabile ed è formato da tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Collegio ha il compito di:

- a. esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b. controllare l'andamento amministrativo del CELIVO, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- c. presentare ogni anno all'Assemblea, e analogamente al Consiglio Direttivo, una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

Tra i componenti effettivi, per effetto di quanto disposto dal DM 8/10/97 e successive modifiche, è compreso il membro nominato dal Comitato di Gestione dei fondi. In mancanza di tale nomina e fino alla sua formale comunicazione, un membro supplente svolge funzioni di membro effettivo.

Salvo quanto previsto al comma precedente, i membri del Collegio sono nominati dall'Assemblea, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica interna, ivi compresa quella di Direttore.

#### **Articolo 20 - Il Collegio dei Garanti.**

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari, dà pareri sulla loro corretta applicazione e vigila sul loro rispetto.

Dirime le controversie tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra gli organi sociali.

Il Collegio dei Garanti è eletto dall'Assemblea ed è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente del Collegio.

I membri del Collegio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Regolamento Statutario norma il ricorso al Collegio e gli effetti dei suoi pronunciamenti.

La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica interna, ivi compresa quella di Direttore.

#### **Articolo 21 - Incompatibilità e non cumulabilità delle cariche.**

Le cariche interne al CELIVO non sono cumulabili tra loro.

Gli incarichi di Consigliere, Presidente e Direttore sono incompatibili con incarichi direttivi in partiti o movimenti politici e sindacati e con incarichi di governo a livello europeo, nazionale o locale.

La disposizione del precedente comma non si applica per gli incarichi riguardanti i Comuni con una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti.

La candidatura ad elezioni europee, politiche od amministrative causa automaticamente la sospensione da qualsiasi incarico all'interno del CELIVO, incluso quello di Direttore.

L'effettiva elezione ne causa la decadenza.

#### **Articolo 22 - Soci fondatori.**

Ai fini statuari sono da intendersi Soci fondatori le organizzazioni la cui domanda di ammissione abbia ricevuto alla data del 5 luglio 1997 parere favorevole dal Consiglio Direttivo.

Ai Soci fondatori, anche se organizzazioni a rilevanza locale, spetta almeno un rappresentante in Assemblea.

#### **Articolo 23 – Valori e norme di comportamento**

CELIVO aderisce ai principi espressi nella Carta dei Valori del Volontariato.

CELIVO è un'associazione di associazioni che, sulla base dei comuni valori condivisi, si sono unite con la volontà di superare gli orizzonti tradizionali del proprio settore o organizzazione di appartenenza per contribuire alle finalità generali e allo sviluppo del volontariato.

Tutti i componenti degli organi sociali del CELIVO:

- concorrono responsabilmente alla realizzazione del fine sopra esposto;
- hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita del CELIVO secondo quanto disposto dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;
- hanno il dovere di mantenere comportamenti compatibili con la posizione associativa ricoperta, tali da garantire la completa funzionalità del CELIVO e dei suoi organi e da non ledere la sua onorabilità.

Qualora i componenti degli organi sociali dovessero contravvenire a quanto sopra esposto, il CELIVO, attraverso i propri organismi, adotterà adeguati provvedimenti fino all'eventuale esclusione.

#### **Articolo 24 - Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento.**

Nel caso di scioglimento o di messa in liquidazione il nome ed il patrimonio del CELIVO saranno devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea, la quale nomina uno o più liquidatori incaricati della liquidazione dei beni dell'Associazione. Esaurita la liquidazione l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio residuo ad altre associazioni con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 25- Norma di rinvio.**

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto o dal Regolamento Statutario si applicheranno le norme di legge vigenti.

Riconosciuto quale Centro di Servizio per le Organizzazioni di Volontariato ai sensi della legge quadro 266/91, verranno altresì applicate, per quanto di competenza, le norme emanate in materia.

In particolare:

- l'esercizio sociale potrà coincidere con i termini previsti dal Comitato di Gestione per la ripartizione dei fondi, qualora le indicazioni di quest'ultimo siano tassative;

- all'Assemblea potrà partecipare un membro nominato dal Comitato di Gestione dei fondi insediato presso la Regione Liguria;
- tra i componenti effettivi del Consiglio Direttivo, per effetto di quanto disposto dal DM 8/10/97 e successive modifiche, è aggiunto un membro nominato dal Comitato di Gestione del fondo speciale volontariato presso la Regione Liguria; il membro nominato dal Comitato di Gestione non può ricoprire la carica di Presidente o di Vicepresidente.